

## C.U.C RHO

# BANDO DI GARA

A procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma SINTEL dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL COMUNE DI SOLBIATE OLONA.**

**PERIODO: dal 01.09.2021 al 31.08.2025 in particolare anni scolastici  
2021/22- 2022/23 – 2023/24 - 2024/25**

**CIG 8755434CB1**

## **PREMESSE**

Con Deliberazione n. 21 del 30/03/2021 la Giunta Comunale del Comune di Solbiate Olona (VA) ha approvato gli atti per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica e servizi correlati a ridotto impatto ambientale, demandando alla CUC RHO l'espletamento della procedura di gara mediante procedura aperta, in attuazione della Convenzione sottoscritta dal Comune di Solbiate Olona in data 25/01/2019.



## **1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Centrale Unica di Committenza - C.U.C. Rho (CF: CFAVCP-0001028) istituita presso il Comune di Rho – Ente Capofila:

Comune di Rho – Via Marsala 19 – 20017 – Rho (MI) – [www.comune.rho.mi.it](http://www.comune.rho.mi.it) - Tel. 02 93332550/569 – e.mail: [CUC@comune.rho.mi.it](mailto:CUC@comune.rho.mi.it)

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito anche Codice) il Responsabile Unico del Procedimento del servizio è il Dott. Massimo Seminari, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Solbiate Olona.

Responsabile del Procedimento di gara è l'Ing. Giovanni Battista P.O. Servizio CUC-Economato del Comune di Rho.

## **2. PROCEDURA DI SELEZIONE**

**Determinazione a contrattare del Dirigente C.U.C. RHO n. 460 del 18/05/2021.**

La procedura prevista per la scelta del contraente è quella "aperta" ai sensi degli art. 3, lettera sss) e art. 60, comma 1, del Codice mentre il criterio di selezione della migliore offerta è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95 del Codice, secondo i parametri di giudizio e i corrispondenti punteggi massimi attribuibili indicati nel presente bando di gara e secondo le disposizioni del summenzionato decreto.

La gara verrà esperita con modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA. Il Concorrente debitamente registrato a Sintel ed accreditatosi per il Comune di Rho (MI) accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invia Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)

## **3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **3.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara e relativi allegati:

- Documento di gara unico europeo (All. A)
- Modello dichiarazione integrativa (All. B)
- Modello Offerta Economica (All. C)

2) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati (1, 2, 3, 4, 5, A, B, C)

Il progetto di gara è stato redatto ai sensi del Piano di azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) e tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. del 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di



## Centrale Unica di Committenza

ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” emanato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Tutti i documenti succitati sono disponibili sul sito internet del Comune di Rho (d’ora in poi “Comune”) : [www.comune.rho.mi.it](http://www.comune.rho.mi.it) – L’Amministrazione – Bandi di Gara nonché sul sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) nella sezione Sintel - piattaforma e-procurement e non potranno essere trasmessi via e-mail o fax.

La stessa documentazione può inoltre essere visionata presso l’ufficio C.U.C. RHO – Rho, Via Marsala 19 - da LUN a VEN 9:00 – 12:30.

### 3.2 CHIARIMENTI

Attraverso la piattaforma Sintel verranno veicolati i quesiti dei concorrenti e le risposte della Stazione Appaltante. A tale proposito i quesiti ed i chiarimenti relativamente alla gara d’appalto devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 17/06/2021. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet [www.comune.rho.mi.it](http://www.comune.rho.mi.it) percorso: L’Amministrazione/Bandi di gara/oggetto della gara/faq nonché sul sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) nella sezione Sintel piattaforma e-procurement percorso oggetto della gara/documentazione gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 3.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino alla proposta di aggiudicazione, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato “Comunicazioni della procedura” assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno della procedura stessa in Sintel.

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati (se previsto).

## 4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione destinato alle utenze scolastiche e ad altri utenti del Comune di Solbiate Olona, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto (in seguito anche CSA).

Il luogo di svolgimento del servizio è sul territorio del Comune di Solbiate Olona.

La concessione è costituita da un unico lotto poiché, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, le varie prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto, composto come indicato nella tabella seguente:



n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di ristorazione scolastica	55524000-9	P	€ 999.999.60

L'importo stimato della concessione sopra indicato è riferito alla durata di anni 4 (quattro) è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è pari a € 0,00.=

Il prezzo unitario per pasto erogato posto a base di gara è previsto in € 4,62 = oltre IVA nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati nel 45,29% del valore del servizio stimati sulla base delle necessità organizzative in relazione alle esigenze del servizio ed al numero di pasti richiesti, tenuto conto del CCNL di riferimento, livello e monte ore annuo, valorizzato applicando le tariffe orarie previste dal DD-n-44-del 27/06/2019 "Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da aziende del settore turismo- Comparto ristorazione collettiva" per la Provincia di Milano.

Si precisa che per l'utilizzo del centro di cottura comunale, l'aggiudicatario dovrà pagare al Comune di Solbiate Olona, un canone annuale di € 5.000,00 (cinquemila) oltre IVA, in considerazione della possibilità di effettuare pasti per conto terzi, come indicato all'art. 27 del CSA.

## **5. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI**

### **5.1 - DURATA**

La durata della concessione è pari ad anni 4, ovvero dal 01.09.2021 al 31.08.2025 (comprensivo del servizio mensa per il Centro Ricreativo Estivo eventualmente previsto fino alla prima settimana di settembre). Nello specifico la concessione comprende i seguenti anni scolastici: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.

### **5.2 - OPZIONI E RINNOVI**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni.

E' prevista inoltre la possibilità in caso di necessità di aumentare le prestazioni fino ad un massimo del 20%.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo complessivo stimato della concessione, è pari ad

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di ristorazione scolastica per anni 4	55524000-9	P	€ 999.999,60
2	Valore opzione 20%	***	***	€ 199.999,92
			TOTALE	€ 1.199.999,52



## **6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

E' fatto altresì divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

**a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica** (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica** (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **7. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## **8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

a) **Iscrizione** al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Nell'ipotesi di RTI il requisito deve essere posseduto da ciascuna raggruppata.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Pena l'esclusione dalla procedura, l'operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

- a) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili alla data di presentazione dell'offerta un fatturato globale minimo annuo d'impresa non inferiore a € 400.000,00 per ciascun anno del triennio;
- b) Aver realizzato un fatturato minimo annuo ai fini IVA, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili alla data di presentazione dell'offerta, specifico per prestazioni analoghi a quelli oggetto della gara ( ristorazione scolastica), non inferiore a € 200.000,00.
- c) Presentazione di dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell'impresa.

I requisiti del fatturato sono motivati dall'esigenza di garantire all'Amministrazione che i concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell'appalto.

La comprova dei requisiti a) e b) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- copia dei contratti eseguiti e/o delle fatture e/o dichiarazioni degli enti/privati interessati che riportano in modo specifico la prestazione svolta..

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare la documentazione relativa al fatturato specifico richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### **8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- a) Effettuazione nell'ultimo triennio (2017-2019) almeno un servizio di ristorazione scolastica, per un numero di pasti annuo non inferiore a **45.000**, calcolato anche sulla base di più commesse.

La comprova del requisito è fornita mediante certificati rilasciati da enti/privati con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione e del numero dei pasti annuali erogati.

- b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità per i servizi inerenti l'erogazione di servizi di ristorazione.

La comprova dei requisiti è fornita mediante copia del certificato di conformità alla norma indicata.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

**9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**



I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 8.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi ai fatturati globale e specifico di cui al punto 8.2.a, b) devono essere soddisfatti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o dalle imprese di rete aderenti al contratto di rete, nel complesso; detto requisito deve comunque essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Resta inteso che cumulativamente l'importo del fatturato deve essere garantito nella misura del 100%.

Il requisito relativo al punto 8.2.c) deve essere posseduto da ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere altresì rese unitariamente nei confronti del RTI o consorzio, purchè venga attestata la solidità economica e finanziaria di tutte le singole imprese costituenti il raggruppamento/consorzio.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al precedente punto 8.3.a) deve essere posseduto dalla mandataria. Il requisito di cui al punto 8.3.b) deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti.

**10. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **11. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del regio decreto 16.3.1942, n. 267, tra il momento del deposito della domanda di cui al suddetto articolo 161 ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto 16.3.1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (vedasi art. 110 del Codice aggiornato alla legge di conversione 14.6.2019 n. 55, con modificazione, del D.L. 18.4.2019 n. 32).

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e le Dichiarazioni integrative –nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **12. SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 174 del Codice, il subappalto è ammesso unicamente per l'erogazione delle seguenti prestazioni e con i limiti dell'art. 105 del Codice:

- Lavori di manutenzione ordinaria del centro cottura,
- Lavori di manutenzione ordinaria delle attrezzature/impianti.

L'effettuazione delle attività di disinfezione, derattizzazione, di prelievi ed analisi chimiche e microbiologiche, in quanto prestazioni secondarie non dirette verso la stazione appaltante e non direttamente oggetto del contratto, possono essere oggetto dei contratti continuativi di cooperazione di all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

## **13. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta deve essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2% dell'importo della concessione** e precisamente di importo pari ad € 23.999,00 fatto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Si ricorda che nel caso di RTI non ancora costituito, l'impegno, deve essere rivolto nei confronti di tutte le imprese componenti il raggruppamento ovvero può essere intestato alla sola mandataria purchè riporti espressamente anche la menzione che viene prestato in nome e per conto di tutti gli associati.

Tale obbligo si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione provvisoria prestata mediante fideiussione, contenga già tale impegno.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6.9.2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione alla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico, garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del d. lgs. 21.11.2007 n. 231, in contanti con versamento presso il Tesoriere del Comune di Rho - TESORERIA CREDITO VALTELLINESE S.p.A. - Via Mascagni ang. Via Pace n. 2 - RHO; in assegni circolari non trasferibili intestati al Comune di Rho da depositare presso la Tesoreria del Comune di Rho; con bonifico mediante accredito sul c/c IBAN IT04L0521620500000000066972 - TESORERIA CREDITO VALTELLINESE S.p.A. - Via Mascagni ang. Via Pace n. 2 - RHO, oppure con bonifico postale alle coordinate postali IBAN: Comune di Rho Servizio Tesoreria IT88Y0760101600000048472203;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati ex DPR 115 del 30.03.2004 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Pertanto le fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno essere accompagnate da copia conforme della autorizzazione ministeriale, ovvero da dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'intermediario attestante il possesso di detta autorizzazione con indicazione dei relativi dati e la dichiarazione di essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito e coassicurazione la garanzia fideiussoria, deve essere intestata a tutte le imprese componenti il raggruppamento ovvero può essere intestata alla sola Mandataria purché riporti espressamente anche la menzione che viene prestata in nome e per conto di tutti gli associati.
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19.01.2018 e dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
  - c) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; salvo che per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93 comma 8 del Codice);

7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

I concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della Serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, usufruiscono della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a) In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **14. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo presso le cucine e presso i refettori è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo pec del Comune di Solbiate Olona [protocollo@comune.solbiateolona.va.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.solbiateolona.va.legalmail.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo, allegando copia del documento d'identità.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il termine perentorio del 17/06/2021.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune di Solbiate rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, che il concorrente dovrà inserire nella documentazione amministrativa.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c)** non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità previste sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara" e allegano la ricevuta di pagamento ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI**

La presente procedura aperta viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La Stazione Appaltante C.U.C. Rho (Profilo su Sintel: Comune di Rho codice fiscale 00893240150), utilizza il Sistema



**Centrale Unica di Committenza**

di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SinTel", al quale è possibile accedere all'indirizzo internet corrispondente all'URL [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura ciascun operatore è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SinTel accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), nell'apposita sezione "Registrazione".

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

- la busta telematica A contenente la documentazione amministrativa
- la busta telematica B contenente l'offerta tecnica
- la busta telematica C contenente l'offerta economica.

Si precisa che, prima dell'invio dei file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

**I concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in lingua italiana con le modalità previste nel presente bando di gara, entro le ore 13:00 del giorno 23/06/2021 esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel, a pena esclusione dalla gara.**

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.

È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente bando di gara, pena l'esclusione dalla presente procedura, anche atteso che la Piattaforma Sintel non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Qualora si verificasse un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma Sintel tale da impedire la corretta presentazione dell'offerta verrà applicato quanto disposto dall'art. 79 comma 5bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della garanzia provvisoria).

## **17. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **18. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La documentazione, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire, esclusivamente tramite la modalità telematica.

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel ed accreditatosi per il Comune di Rho (MI) accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invia Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Al primo step del percorso "Invia offerta", nell'apposito campo "Requisiti amministrativi" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

### **18.1 Documento di gara unico Europeo**

Il DGUE, è sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

**Si precisa che l'operatore economico sarà tenuto a compilare tutte le parti tranne la quinta; della parte quarta devono essere compilate le sezioni dalla A alla D.**

Si richiama l'obbligo di presentazione di un autonomo DGUE da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull'operatore economico del DGUE, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.lgs. 50/2016 o dalla Rete d'Impresa di cui all'art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009, di eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal presente Disciplinare.

**Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura d'appalto.

**Parte II: Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico del DGUE, si richiede di indicare in tale parte i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l'offerta, anche dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

L'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il Concorrente per ciascuna ausiliaria allega quanto già indicato all'art. 11 del presente disciplinare.

Con riferimento alla lettera D – Informazioni sui subappaltatori del DGUE, nel caso in cui si intenda avvalere della facoltà di ricorrere al subappalto, il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

**Parte III: Motivi di esclusione (art. 80 del Codice)**

**Lettera A:** Motivi legati a condanne penali: si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. che devono essere menzionati nella Parte II, lettera B.

**Lettera D – Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:** si specifica che, nell'indicare che non si applicano motivi di esclusione, si dichiara, che:

➤ nei confronti di alcuno dei soggetti che devono essere menzionati nella parte II, lettera B è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

➤ nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011 non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

- nei confronti dell'Operatore Economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008;
- l'Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 55/1990 o, pur avendo violato il divieto, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
- l'Operatore Economico è in regola con le norme di cui alla legge 68/1999;
- l'Operatore Economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, o, pur essendo stato vittima di tali reati, ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria o non ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria per il ricorrere di uno dei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, Legge n. 689/1981;
- l'Operatore Economico si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla presente procedura di gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi, Reti d'Impresa o GEIE, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- l'Operatore Economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16ter D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

#### **Parte IV Criteri di selezione,**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti dei criteri di selezione compilando:

- La sezione A per dichiarare il possesso dell/i requisito/i relativo/i all'idoneità professionale;
- La sezione B per dichiarare il possesso dell/i requisito/i relativo/i alla capacità economica e finanziaria;
- La sezione C per dichiarare il possesso dell/i requisito/i relativo/i alla capacità tecnica e professionale.

#### **Parte VI Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di concorsi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessioni d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Relativamente alla compilazione del DGUE si precisa che ove il dichiarante non sia in possesso di firma digitale dovrà:

scaricare sul proprio PC il documento;

stampare e sottoscrivere in originale il documento;

scansionare il documento sottoscritto in originale unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore ed inserire il file nel sistema.

**18.2 Dichiarazione integrativa resa in carta libera sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, sulla base dell'allegato "B", unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.**

Si precisa che:

- **a pena di esclusione**, tale dichiarazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- **a pena di esclusione**, tale dichiarazione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- **a pena di esclusione**, tale dichiarazione deve essere resa anche dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;

Si precisa che ove il dichiarante non sia in possesso di firma digitale dovrà:

scaricare sul proprio PC il documento;

stampare e sottoscrivere in originale il documento;

scansionare il documento sottoscritto in originale unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore ed inserire il file nel sistema.

**18.3 Documentazione attestante l'avvenuta costituzione a favore della C.U.C. RHO della garanzia provvisoria**

Il concorrente dovrà:

Scansionare il documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria ed inserire il file nel sistema.

Qualora sia disponibile l'originale in formato elettronico del documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria, con firma digitale apposta dal soggetto emittente sarà sufficiente inserirlo nel sistema.

I concorrenti che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, dovranno inserire copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione.

**18.4 Impegno ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/2016** di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a favore del Comune di Solbiate Olona per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risulti affidatario, ove la cauzione provvisoria venga prestata tramite versamento o in titoli del debito pubblico.

Si ricorda che nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'impegno, pena l'esclusione, deve essere rivolto nei confronti di tutte le imprese componenti il raggruppamento ovvero

può essere intestato alla sola Mandataria purché riporti espressamente anche la menzione che viene prestato in nome e per conto di tutti gli associati.

Tale obbligo si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione provvisoria prestata mediante fideiussione contenga già tale impegno.

In caso contrario il concorrente dovrà scansionare l'impegno ed inserirlo nel sistema.

Qualora sia disponibile il formato elettronico del documento attestante l'impegno, con firma digitale apposta dal soggetto emittente sarà sufficiente inserirlo nel sistema.

#### **18.5 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC**

#### **18.6 Attestato di sopralluogo rilasciato dal Comune di Solbiate Olona.**

#### **18.7 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Per i Raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti:

- copia della scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle Imprese costituenti il raggruppamento temporaneo e qualificata Mandataria, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, con indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti di servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione di partecipazione al raggruppamento sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate. La dichiarazione deve specificare il tipo di raggruppamento temporaneo prescelto con l'indicazione dell'impresa mandataria e delle mandanti, le singole quote di partecipazione al raggruppamento nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le associate conferiranno mandato collettivo alla mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno scrittura privata autenticata di raggruppamento temporaneo di imprese.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 45 comma 2 D. Lgs. 50/2016

- dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante del Consorzio concorrente alla gara con l'indicazione del tipo di Consorzio e dei consorziati per i quali il Consorzio stesso concorre.

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio

•copia dell'atto costitutivo e statuto del Consorzio ed eventuali sue modifiche, con indicazione delle imprese consorziate;

#### **18.8 Ulteriore documentazione**

In caso di partecipazione in avvalimento dovrà essere prodotta, con firma digitale o, ove non possibile mediante scansione, tutta la documentazione prescritta dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

Ove la documentazione di gara e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica venga sottoscritta da un procuratore, andrà prodotta scansione della procura a comprova dei poteri di firma. Nel caso dell'Institore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno dell'allegato A (DGUE).

### **19. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

Anche l'offerta tecnica, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire, esclusivamente tramite la modalità telematica.

Pertanto al secondo step del percorso "Invia offerta", nell'apposito campo "Offerta tecnica" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare l'offerta tecnica consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione, firmata digitalmente dal titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, la relazione tecnica/offerta tecnica del servizio, in originale ed in lingua italiana, che dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti, che dovranno essere conformi/migliorativi dei requisiti indicati dal CSA.

La relazione tecnica/offerta tecnica che contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra i criteri e sub-criteri di valutazione indicati al successivo punto 21.1, dovrà essere dotata di indice ed essere articolata secondo lo stesso ordine dei requisiti/criteri di valutazione:

- A) Organizzazione del servizio e Gestione del personale
- B) Migliorie e innovazioni del servizio
- C) Customer Satisfaction
- D Educazione e formazione (alunni-famiglie-scuole)

L'offerta tecnica dovrà essere contenuta preferibilmente in max. 40 facciate in formato A4 e dovrà essere redatta preferibilmente con caratteri al minimo in corpo 12.

Nel computo delle pagine non rientrano eventuali tabelle, materiale tecnico/illustrativo e prospetti.

La relazione/offerta tecnica dovrà contenere unicamente la descrizione di quanto espressamente richiesto nel presente bando e nel CSA. Si precisa che informazioni diverse non saranno prese in considerazione nella valutazione tecnica dell'offerta.

L'offerta tecnica deve riportare l'oggetto della concessione nonché il nominativo del concorrente.

Le offerte presentate da raggruppamenti temporanei di imprese/Consorzi ordinari devono essere sottoscritte digitalmente da tutte le imprese che formeranno il raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara, salvo il caso di raggruppamenti già costituiti, dove l'offerta potrà essere sottoscritta dalla sola Capogruppo.

L'offerta tecnica non deve contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica.

Si invitano gli operatori economici a prestare particolare attenzione a quanto indicato nel CSA circa la redazione e il contenuto dell'offerta tecnica.



## **20. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA**

Al terzo step del percorso "Invia offerta", nell'apposito campo "Offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare le propria offerta economica inserendo a video:

- Unico ribasso percentuale da applicare sull'importo del prezzo unitario per singolo pasto di € 4,62 posto a base d'asta;
- Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; qualora il concorrente inserisca un numero di cifre decimali superiori e 2, la cifra sarà approssimata al 2<sup>a</sup> cifra decimale..

Le offerte presentate da raggruppamenti temporanei di imprese/ConSORZI ordinari devono essere sottoscritte digitalmente da tutte le imprese che formeranno il raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara, salvo il caso di raggruppamenti già costituiti, dove l'offerta potrà essere sottoscritta dalla sola Capogruppo.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato ".pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, **sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.

Per completare l'inserimento dell'offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo "Dettaglio prezzi unitari offerti" :

- 1) il modulo di offerta economica utilizzando preferibilmente lo stampato proposto "Modello di offerta" (Allegato "D") debitamente bollato, con marca del valore di € 16,00 annullata, compilato e firmato digitalmente riportante in cifra e lettere:
  - indicazione di quanto già offerto direttamente a video. In caso di discordanza con il valore indicato a video si considera valido quello indicato sull'allegato "Modello di offerta".
- 2) Il piano economico-finanziario (PEF). Il piano deve indicare la copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e art.96 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 19.04.2017 n. 56, nell'offerta economica dovrà essere indicato anche il costo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza e i propri costi della manodopera assunti in relazione all'importo contrattuale risultante dall'offerta stessa.

## **21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>		<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>A</b>	<b>Elementi qualitativi</b>	<b>80</b>

<b>B</b>	<b>Elementi economici</b>	<b>20</b>
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>



### 21.1- CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione delle offerte tecniche è demandata ad una Commissione giudicatrice nominata dalla Centrale Unica di Committenza, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il punteggio dell'offerta tecnica, pari a max 80 PUNTI, sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali" vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

I Criteri e i sub criteri sono illustrati dalla seguente tabella:

	<b>C = D + Q + T</b>	<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>T</b>
<b>Criteri e sub criteri</b>	<b>max punteggi o criterio</b>	<b>max punteggio sub criterio</b>	<b>max punteggio sub criterio</b>	<b>max punteg gio sub criterio</b>
<b>A Organizzazione del servizio e Gestione del personale</b>	<b>36</b>			
<b>A1</b> Organizzazione complessiva e quotidiana del Servizio		4		
<b>A2</b> Personale impiegato nelle varie fasi di preparazione e cottura, confezionamento, distribuzione e ripristino refettori;		3		
<b>A3</b> Timing operativo e monte ore individuale giornaliero con eventuali migliorie rispetto agli indici del capitolato;			5	
<b>A4</b> Procedure di sanificazione, lavaggio stoviglie e attrezzature;		1		
<b>A5</b> Sistema di acquisizione dei prodotti, selezione fornitori e frequenze delle consegne		4		
<b>A6</b> Gestione imprevisti, emergenze e incidenti (piano di intervento e soluzioni volte a garantire la regolarità dei servizi);		4		
<b>A7</b> Modalità di sostituzione del personale in caso di assenza;		2		
<b>A8</b> Livello di qualifica e curriculum professionale del Responsabile e del capocuoco		5		
<b>A9</b> Piano di gestione delle diete speciali;		5		
<b>A10</b> Disponibilità all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui al punto n. 22.3.del CSA.		3		
<b>B Migliorie e innovazioni del servizio</b>	<b>36</b>			
<b>B1</b> All'I.C., oltre al raggiungimento delle percentuali minime di				

materie prime di origine biologica (o altrimenti qualificate, esempio, DOP, SQNPI, etc.) impiegate nella produzione dei pasti destinati a tutta l'utenza in conformità alle disposizioni dell'Allegato 1, lettera C. (Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica) al Decreto 10 marzo 2020, e agli artt. 16, 16.1 e 14.2 del Capitolato Speciale e dell'Allegato 4 dello stesso documento, viene richiesto un'offerta migliorativa, in termini di volumi impiegati (100% del volume - ogniqualvolta previsti dai menù) dei seguenti prodotti alimentari:				
-olio extra vergine di oliva, nazionale e biologico, 100% del volume				1,5
- pasta di semola di grano duro (anche integrale), 100% del Volume				2,5
-Riso parboiled Ribe/Gladio, nazionale e biologico, 100% del Volume.				2
-pomodori pelati, polpa di pomodoro, passata di pomodoro, nazionale e biologica, 100% del volume.				1
-legumi, nazionali, biologici, 100% del volume.				1
-yogurt biologico e a km0, 100% del volume				1
<b>B2 Pane fresco, artigianale, prodotto</b>				
-presso impianto sito sul territorio del Comune di Solbiate Olona				2
-presso impianto sito in altro Comune, ad una distanza non superiore a 9,9km dal Comune di Solbiate Olona				1,5
-presso impianto sito in altro Comune, ad una distanza compresa tra 10km e 20km dal Comune di Solbiate Olona				0,5
-presso impianto sito in altro Comune, ad una distanza superiore a 20km dal Comune di Solbiate Olona				0,0
<b>B3 Fornitura di stoviglie (piatti, bicchieri, posate, caraffe, ecc.) in idoneo materiale infrangibile e riutilizzabile e progetto per il trasporto e il lavaggio dal plesso Pascoli al plesso Ponti o soluzione alternativa e migliorativa, nel rispetto di quanto previsto dai CAM</b>		7		
<b>B4 Elaborazione di progetto GREEN in collaborazione con le Scuole per la tutela dell'ambiente, lotta ai cambiamenti climatici, riduzione rifiuti e mitigazione impatto antropico</b>		3		
<b>B5 Progetto contenimento dello spreco alimentare, con riduzione e riutilizzo degli avanzi e del cibo non somministrato</b>		2		
<b>B6 Migliorie dei locali inteso come logistica di ambienti e comfort e come flusso lavorativo</b>		5		
<b>B7 Sistema informatico:</b>				
- soluzione per migliorare la fruizione del sistema di rilevazione e prenotazione per tutte le utenze.		2		
-soluzione per la migliore metodologia/strumento per il pagamento dei servizi e per il miglior flusso di informazione tra Comune, utenza, I.C..		2		
<b>B8 Piano annuale delle analisi microbiologiche e chimico-fisiche (impiego di laboratorio accreditato ACCREDIA) per il controllo delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, delle attrezzature e delle superfici di lavoro, dell'acqua potabile (rif. D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001) del Centro Cottura e di quella distribuita presso i refettori, con frequenza</b>		2		

<p>minima indicata agli artt. 28 e 29 del Capitolato Speciale.          Il piano di analisi dovrà indicare chiaramente la tipologia del campione, la frequenza del campionamento e le analisi che verranno effettuate.          Sarà valorizzato il Piano che garantisca le migliori caratteristiche qualitative e l'effettuazione di idonei controlli.</p>				
<b>C Customer Satisfaction</b>	<b>2</b>			
C1 Indicatori di misurazione per la verifica della qualità e modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e relativa diffusione dei risultati e della promozione del servizio (non saranno presi in esame programmi generici ma solo quelli dettagliati quanto a frequenza e modalità di attuazione e durata negli anni d'appalto).		2		
<b>D Educazione e formazione (alunni-famiglie-scuole)</b>	<b>6</b>			
D1 Progetti includenti giornate di animazione nelle scuole, tese a favorire corrette abitudini alimentari ed aumentare il consumo di frutta, verdure e legumi		3		
D2 Proposte relative al coinvolgimento delle famiglie e dei docenti sul tema alimentare		3		

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45 punti. Verranno ammessi all'apertura della busta economica i concorrenti che avranno raggiunto una valutazione dell'offerta tecnica, prima della riparametrazione di cui ai seguenti commi, superiore a punti 45.

### **METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

Criteria qualitativi (colonna D della tabella di cui sopra):

In base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta «Offerta tecnica», a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio con il metodo della "media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

In particolare, si stabilisce che i suddetti coefficienti saranno attribuiti in base alle valutazioni dell'offerta tecnica espresse sul livello di giudizio di merito così determinate:

1. **Eccellente** – analisi completa ed esaustiva, con eccellente grado di disquisizione tecnico – amministrativa – normativa e semantica sia rispetto a quanto indicato sul bando, sul disciplinare, sul capitolato e allegati ad ottimo grado di dettaglio, sia generale che puntuale, con eccellente contestualizzazione, nella chiarezza di esposizione di quanto il concorrente propone ed espone;
2. **Ottimo** – analisi con alto grado di analisi tecnico- amministrativa – normativa e semantica rispetto a quanto previsto sul bando, sul disciplinare, sul capitolato e allegati con ottimo dettaglio sia generale che puntuale con alta contestualizzazione, con minore chiarezza e precisione nell'esposizione di quanto proposto.
3. **Buono** - offerta con buon grado di analisi tecnico- amministrativa – normativa e semantica rispetto a quanto previsto sul bando, sul disciplinare, sul capitolato e allegati con buon dettaglio di analisi degli elementi e con buona contestualizzazione, chiarezza e precisione di quanto proposto.
4. **Discreto** – analisi con discreto grado di analisi tecnico- amministrativa – normativa e semantica rispetto a quanto previsto sul bando, sul disciplinare, sul capitolato e allegati con discreto dettaglio di analisi contestualizzazione, chiarezza e precisione di quanto proposto.
5. **Sufficiente** - offerta con sufficiente grado di analisi tecnico- amministrativa – normativa e semantica rispetto a quanto previsto sul bando, sul disciplinare, sul capitolato e allegati con sufficiente dettaglio

di analisi degli elementi e con sufficiente contestualizzazione, chiarezza e precisione di quanto proposto.

**6. Insufficiente** - offerta con insufficiente grado di analisi tecnico- amministrativa – normativa e semantica rispetto a quanto previsto sul bando, sul disciplinare, sul capitolato e allegati senza dettaglio di analisi degli elementi e senza o con pochissima contestualizzazione, chiarezza e precisione di quanto proposto.

Si stabilisce inoltre di attribuire ai sopraindicati giudizi di merito i coefficienti indicati nella sottostante tabella, tra 0 e 1

Giudizio di merito	Coefficiente corrispondente
eccellente	Da 0,90 a 1,00
ottimo	Da 0,80 a 0,89
buono	Da 0,60 a 0,79
discreto	Da 0,40 a 0,59
sufficiente	Da 0,20 a 0,39
insufficiente	Da 0,00 a 0,19

Il Presidente della Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio/criterio in esame, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, secondo la seguente formula:

$$M_{coe} = M_{ct} * 1/M_x$$

**M<sub>coe</sub>**: media riparametrata dei coefficienti degli apprezzamenti

**M<sub>ct</sub>** = coefficiente della media attribuito dalla commissione per il criterio/sub criterio dell'offerta in esame

**M<sub>x</sub>** = coefficiente massimo della media attribuita dalla commissione per il criterio/sub criterio dell'offerta in esame

Quindi si moltiplica per il punteggio massimo da assegnare a ciascun criterio o sub criterio , secondo la seguente formula:

$$P_{off} = M_{coe} * P_{max}$$

**P<sub>off</sub>** = punteggio assegnato a ciascun criterio o sub criterio

**M<sub>coe</sub>** = media riparametrata dei coefficienti degli apprezzamenti

**P<sub>max</sub>** = punteggio massimo attribuibile.

#### Criteri quantitativi

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, il punteggio è attribuito sulla base delle seguenti formule:

a) Sub criterio A3: L'assegnazione del punteggio relativo avverrà applicando la seguente formula lineare:

$$PA = [P_{MAX} * (PR-i-esimo / PR-max)] \quad \text{in cui:}$$

1. PA = Punteggio da assegnare;

2. P<sub>MAX</sub> = Punteggio massimo da assegnare (5);

3. PR-i-esimo = numero di ore settimanale garantito presentate in sede di offerta tecnica dal singolo concorrente (concorrente i-esimo);

4.PR-max = numero di ore settimanale più elevato offerto in sede di offerta tecnica;

Criteria tabellari

A ciascuno degli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio nella colonna "T" della tabella, è attribuito il punteggio previsto sulla base di specifica dichiarazione da presentare in sede di offerta tecnica.

Il punteggio attribuito complessivamente all'offerta tecnica di ciascun offerente sarà calcolato sommando i punteggi attribuiti per ciascun criterio/sub criterio.

Non si procederà alla riparametrazione dei criteri in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

### 21.3 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica (unico ribasso percentuale da applicare sull'importo di € 4,62 posto a base d'asta), contenuta nella busta «Offerta economica», avviene attribuendo i relativi coefficienti e applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

dove:

V(a)<sub>i</sub> è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R<sub>i</sub> è il ribasso dell'offerta in esame;

R<sub>max</sub> è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante).

Il punteggio dell'elemento prezzo (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente V(a)<sub>i</sub> per il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell'elemento medesimo.

Il punteggio relativo al PREZZO OFFERTO è pari a max 20 PUNTI.

Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla 2<sup>a</sup> cifra decimale.

Non saranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, le offerte economiche di importo superiore alla base d'asta.

Si ricorda che all'offerta economica dovrà essere allegato il PEF – Piano Economico Finanziario. Il piano deve indicare la copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione.

\*\*\*\*\*

Risulterà aggiudicatario l'offerente che otterrà il maggior punteggio complessivo, assunto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica ed economica.

In caso di due o più offerte con uguale punteggio finale sarà privilegiata la migliore offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, anche per quanto concerne l'offerta tecnica, si procederà a sorteggio.

Ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se accerta che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.

L'offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, né essere subordinata ad alcuna condizione, pena l'esclusione della gara.



**Centrale Unica di Committenza**

Allegato all'offerta economica il concorrente dovrà presentare un progetto di assorbimento del personale, ovvero dovrà illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale del personale necessario per l'espletamento del servizio come previsto dalle linee guida n. 13 di ANAC.

28

## **22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 24/06/2021, alle ore 09:30 presso la sede comunale di Via Marsala 19 – RHO (MI) in modalità telematica, con l'apertura delle buste telematiche e la verifica della documentazione di ammissione.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura offerte tecniche ed economiche) si potrà assistere collegandosi da remoto secondo le indicazioni che saranno fornite tramite apposita comunicazione pubblicata su Sintel e sul sito internet del Comune di Rho con riferimento alla gara in oggetto.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma SINTEL.

L'esame della documentazione amministrativa di cui alla busta telematica A "Documentazione Amministrativa" verrà effettuato dal *Seggio di gara* che sarà composto secondo quanto previsto all'art. 14 dalla Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza CUC Rho ed in particolare il ruolo di Presidente sarà svolto dal R.U.P. di Progetto/Dirigente/P.O. del Comune o del Servizio proponente la gara, coadiuvato da n.2 (due) colleghi, con funzioni di testimone.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **23. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice o nel caso in conformità alla novella normativa eventualmente vigente, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016.

La stazione appaltante pubblicherà, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" i nominativi e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **24. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, il RUP/PRESIDENTE procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e/o disciplinare.

La commissione procederà alla eventuale riparametrazione dei punteggi secondo quanto stabilito nel bando e/o disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti dalla gara.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 25.

In qualsiasi fase della procedura, la Commissione giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- presentazione di offerte inammissibili per prezzo superiore all'importo posto a base d'asta.

Alle sedute pubbliche di gara potranno intervenire i titolari, i legali rappresentanti/procuratori delle aziende o i soggetti che esibiranno specifica delega a comprovare legittimamente la propria presenza in nome e per conto delle aziende concorrenti. Potranno altresì intervenire alle suddette sedute altri soggetti delle ditte partecipanti, ai quali sarà permesso solo di assistere alle operazioni senza peraltro poter formulare e tanto meno far verbalizzare alcuna osservazione.

Tutte le operazioni verranno verbalizzate; verranno verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni.

## 25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

In particolare il calcolo del limite di anomalia verrà effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si precisa che tale verifica avrà luogo prima della riparametrazione dei punteggi dei singoli criteri/sub-criteri.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 26.

## 26. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP di GARA tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si avverte che l'esito della gara sarà visionabile sulla piattaforma Sintel di ARIA nell'apposito spazio "Documentazione di gara" nonché sul sito Internet dell'Ente Comune di Rho.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice.

In ottemperanza all'art. 71 del D.P.R. 445/2000 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal bando rese dai partecipanti alla procedura di gara.

Tale verifica sarà effettuata espressamente sull'aggiudicatario dell'appalto ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice per garantire l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante procede alla verifica ed alla approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, e aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di appalto dovrà essere stipulato in modalità elettronica con firma digitale. Pertanto il legale rappresentante dell'aggiudicatario o comunque il soggetto avente i necessari poteri per la sottoscrizione del contratto dovrà essere abilitato alla firma digitale.

Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 76 del Decreto Legislativo 50/2016 l'aggiudicazione dell'appalto e la data di stipula del relativo contratto verranno comunicati a tutti i partecipanti a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato in sede di offerta.

In merito alle modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, visto che alla data di indizione della presente procedura non risulta essere stata emanata la deliberazione ex art. 9 co 1 della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012 n. 111 (la vigenza della deliberazione 157/2016 nel Regime transitorio è stata confermata dal Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016), la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà con le modalità tradizionali.

L'esecuzione d'urgenza del servizio – in ragione della peculiarità del servizio è disciplinata dall'art. 32, comma 8, del Codice. In tal caso, l'aggiudicatario, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9, del Codice). Il termine dilatorio non si applica quando è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte di impugnazione del bando/disciplinare di gara o se queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

Nel termine che sarà assegnato dal competente Ufficio comunale, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di presentare la documentazione necessaria alla stipula del contratto. In caso l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi assegnati, l'Operatore Economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui all'art. 110 del Codice.

L'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già poste in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario (aggiornato alla legge di conversione 14.06.2019 n. 55, con modificazione, del D.L. 18.04.2019 n. 32).

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2.12.2016 (GU N. 20/2017) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto della spese di pubblicazione è pari ad € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e /o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **27. CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario della concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15.06.2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è pubblicato sul sito internet del Comune di Rho unitamente a tutta la documentazione di gara e sulla piattaforma Sintel di Aria Spa.



**Centrale Unica di Committenza**

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Monza rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **29. ALTRE INFORMAZIONI**

Si ricorda che le dichiarazioni rese in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti

Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

## **30. ACCESSO AGLI ATTI**

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi del comma 5 del succitato articolo i concorrenti dovranno dichiarare quali informazioni e/o giustificazioni delle proprie offerte costituiscono secondo motivata e comprovata propria dichiarazione, segreti tecnici o commerciali.

## **31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO:** Titolare del trattamento è Il Comune di Rho, con sede legale in Piazza Visconti 23 – 20017 Rho (MI), CF e P.IVA 00893240150.

**RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD):** Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile ai seguenti contatti: • email istituzionale: rdp.privacy@comune.rho.mi.it. • recapito postale: Piazza Visconti 23 – 20017 Rho (MI).

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) i dati personali e quelli della propria azienda forniti dai concorrenti sono raccolti presso il Servizio CUC RHO del Comune di Rho per le finalità di gestione ed espletamento della procedura di gara e saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche successivamente alla procedura di gara, per le finalità inerenti la gestione dei controlli sulle dichiarazioni rese e l'aggiudicazione dell'appalto nel rispetto dei vincoli di legge esistenti.

Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara pena l'esclusione dalla procedura in oggetto.



**Centrale Unica di Committenza**

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Rho, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Rho (Comune di Rho-Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Visconti, 23, 20017, Rho, email: [rdp.privacy@comune.rho.mi.it](mailto:rdp.privacy@comune.rho.mi.it)) oppure contattando il Titolare del trattamento (Comune di Rho-Titolare del Trattamento, Piazza Visconti, 23, 20017, Rho, email: [segreteria.sindaco@comune.rho.mi.it](mailto:segreteria.sindaco@comune.rho.mi.it)). A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal Regolamento UE 2016/679. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla presente procedura avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 del Regolamento UE 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE 2016/679).



**IL RESPONSABILE C.U.C RHO**  
**Ing. Giovanni Battista Fumagalli**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da: FUMAGALLI GIOVANNI BATTISTA;1;15704926712108291616287978595135880262

**Stazione Unica Appaltante costituita tra i comuni di: Cesate, Inveruno, Rho, Solaro e Solbiate Olona**  
**Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: [cuc@comune.rho.mi.it](mailto:cuc@comune.rho.mi.it) - tel. 02-93332-462/469/493**

